



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI**

In persona del Giudice [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta il 22/09/2016 al n.3674 del R.G.A.C. per l'anno 2016 e promossa da [REDACTED] **C.F.:** [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'Avv SORGENTONE ANDREA SRGNDR70A24C632F, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCO [REDACTED] SPA [REDACTED], C.F.: [REDACTED] elettivamente domiciliata in VIA [REDACTED] [REDACTED], presso lo studio dell'Avv [REDACTED], che la rappresenta e difende per procura in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto:Contratti bancari(deposito bancario, etc)

All'udienza del 10.10.2019 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti



CONCLUSIONI

Come da verbale del 10.10.2019, e cioè

per parte attrice:

"1) in via principale accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. disponibilità fondi;

2) nel caso in cui la banca non ottemperi all'ordine di esibizione degli e/c mensili e scalari dal 1/1/1999 al 31/12/1999 e dal 1/1/2016 all'attualità (o alla chiusura del conto con conseguente richiesta degli e/c relativi alla posizione a sofferenza) condannare la convenuta alla consegna di copia degli stessi o alla consegna dei dati informatici contenuti nel sistema informatico della banca, anche se detenuti da terzi quale Numera spa se necessario mediante asporto dei sistemi informatici o supporti di memoria dove sono immagazzinate le informazioni, autorizzando l'Ufficiale Giudiziario ad avvalersi di un consulente informatico;

3) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo del c/c 3008765 [redacted] spa (poi divenuto 70426570 [redacted] Spa) sono errati, ad eccezione di quello al 1/1/1994 da considerarsi non contestato, con ricalcolo del saldo al 31/12/2015 (o all'ultimo e/c in atti se posteriore) secondo giustizia del c/c 70426570 o del saldo della posizione a sofferenza aperta unilateralmente dalla banca;

4) in via subordinata, nel caso in cui la banca non ottemperi all'ordine di esibizione o non sia possibile acquisire coattivamente gli e/c dal 1/1/99 al 31/12/99 e dal 1/1/2016 all'attualità si chiede che il ricalcolo avvenga dal 1/1/94 al



31/12/98 e dal 1/1/00 al 31/12/2015, con i criteri indicati al paragrafo 5) in citazione;

5) in ulteriore subordine, ricalcolare il saldo del c/c 3008765 [REDACTED] spa (successivamente 70426570 [REDACTED] Spa) dal primo estratto conto della serie continua all'ultimo e/c in atti;

6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario".

per parte convenuta:

"1) rigettare la domanda attorea proposta in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto;

2) in ogni caso, dichiarare l'intervenuta prescrizione di eventuali somme che dovessero emergere in corso di causa a favore del correntista in ragione della natura solutoria dei versamenti compiuti;

3) con vittoria di spese e compensi".

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con l'atto di citazione del 22/09/2016, la [REDACTED] SRL citava in giudizio il BANCO [REDACTED] SPA esponendo di essere titolare del conto corrente numero 70426570, già 3008765 [REDACTED] spa, con un saldo apparente al 31 dicembre 2015 di euro 5795,59, saldo del quale contestava l'esattezza; e contestazione analogo svolgeva relativamente a tutto quanto contenuto e presupposto nei saldi apparenti di anno in anno fino dal 1 gennaio 1994, lamentando essere tali saldi l'esito dell'annotazione addebito di interessi, anche anatocistici, commissioni e spese non pattuite o comunque illegittime, in



particolare laddove il contratto faceva riferimento ai cosiddetti "usi su piazza".

L'attrice produceva gli estratti conto mensili e scalari dal 2 gennaio 1990 al 31 dicembre 2015, con alcune eccezioni, lamentando che la banca non le aveva inviato alcuni estratti conto dei quali aveva già inutilmente richiesto copia.

Ricordava poi di avere nuovamente contrattato le condizioni del contratto sottoscritto il 26 giugno 1985, il giorno 13 novembre 2006, senza previsione di commissione massimo scoperto e con previsione trimestrale per il calcolo e l'addebito dell'affidamento, in percentuale dello 0,1% sull'accordato, con massimo di euro 200; e lamentava che, non avendo ricevuto il saldo esatto del conto corrente "estinto", né avendone potuto conoscere il saldo esatto, nulla sarebbe dovuto in relazione ad esso.

Eccepiva quindi la ricorrente, come detto, l'erroneità dei saldi portati dai conti correnti per cui è causa, l'erronea applicazione dell'anatocismo e comunque l'illegittimità delle pretese della banca, chiedendo di calcolarsi il saldo a suo favore secondo legge, escludendo la commissione di massimo scoperto ed ogni onere non espressamente pattuito; e concludeva pertanto come riportato in epigrafe.

Costituendosi ritualmente in giudizio, il banco ██████████ SPA depositava comparsa di costituzione e risposta datata 22 novembre 2016 con la quale confermava che l'attrice aveva intrattenuto con la Banca di Sassari spa, alla quale l'odierna convenuta era subentrata, il conto corrente numero 03008765 aperto il 26 giugno 1985, oggi indicato con il conto corrente numero 70426570 del ██████████. Esponeva che con la nota del 15 aprile 2016 la banca aveva inoltrato alla società attrice una diffida per il pagamento dello scoperto sul conto, pari ad euro 3326,28 alla data del 15 aprile 2016, con interessi fino



al 31 marzo di quell'anno; sollecitava anche il pagamento di due rate scadute non pagate, oltre interessi di mora maturati maturandi alle scadenze di dette rate, nonché il pagamento residuo per il finanziamento numero 005 30 14 5037: il tutto senza esito, non avendo pagato la società odierna attrice in garanti di essa, signor [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED] Giovanni, cessa Angela [REDACTED].

Ricordando che il tentativo di mediazione obbligatoria non era andato a buon fine, asseriva la banca che il contratto sottoscritto nel 1985 era stato sottoscritto nella vigenza di disposizioni normative differenti rispetto alle attuali, e che il contratto prodotto dall'attrice sarebbe parziale quanto mancante di alcune pagine. Eccepiva poi l'incompletezza degli estratti conto depositati, sebbene risalenti a molti anni or sono, con la conseguente impossibilità di determinare efficacemente il saldo del conto con ricostruzione di quanto versato e rispettivamente prelevato. In ogni caso non sarebbe più possibile chiedere e ottenere l'esibizione degli estratti conto mancanti, in quanto risalenti ad oltre un decennio precedente la domanda, e la conseguente impossibilità di adempiere all'onere probatorio incombe sull'attrice imporrebbe il rigetto della domanda in parte qua.

Quanto al contratto stipulato il 3 novembre 2006, il Banco di [REDACTED] spa rilevava che tutte le clausole erano state sottoscritte dalla contraente originaria e dai garanti, e che nessun estratto conto era stato mai impugnato; mentre la capitalizzazione trimestrale degli interessi era a quei tempi assolutamente legittima, illegittima sarebbe stata fino all'entrata in vigore della delibera CICR dell'anno 2000. A partire da tale anno, infatti, la banca convenuta avrebbe provveduto a capitalizzare trimestralmente anche gli interessi attivi, regolarmente inviando gli estratti conto.



Quanto al rinvio agli usi di piazza, ribadiva che all'epoca dell'apertura del conto del 1985, tale criterio era lecito; e quanto all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto sosteneva essere inammissibili l'eccezione dell'attrice in quanto l'approvazione degli estratti conto avrebbe natura confessoria.

Contestava comunque la convenuta i calcoli allegati alla domanda e la pretesa di ottenerne il ricalcolo, rilevando anche genericità della domanda sul punto: e concludeva pertanto il banco ██████████ SPA come riportato in epigrafe.

A scioglimento della riserva presa all'udienza del 3 aprile 2017, il giudicante disponeva l'esibizione degli estratti conto del conto corrente numero 3008765 mancanti, ritenendo non rilevante che la domanda fosse stata formulata prima dell'inizio della causa, e non ritenendo rilevante neppure che tali documenti fossero anteriori al decennio dalla proposizione della domanda stessa (salva la dichiarazione della banca di non essere più in possesso, e quindi l'impossibilità di acquisirli). Escludeva comunque l'acquisizione forzata di tale documentazione, della quale non vi era neppure prova dell'effettiva esistenza.

Veniva poi esperita istruttoria documentale e complessa consulenza tecnica d'ufficio; indi all'udienza del 10/10/2019 la causa veniva trattenuta a sentenza sulle riportate conclusioni, ai sensi dell'art. 190 cpc..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva anzitutto il giudicante che va pienamente confermato quanto già nella propria ordinanza del 4 luglio 2017, fermo restando che la documentazione utilizzabile e ritualmente acquisita è tutta e sola quella cui il consulente tecnico d'ufficio



ha fatto riferimento, non essendovi prova dell'esistenza di ulteriore documentazione all'uopo utilizzabile. È stato quindi chiesto al Consulente dell'ufficio di accertare il saldo del conto corrente al momento della chiusura del conto iniziale, a partire dal saldo al 1 gennaio 1994 ed escludendolo per tutto il periodo fino al nuovo contratto del 13 novembre 2006 interessi anatocistici; e, mancando la prova di accordo scritto anche per il periodo posteriore al secondo semestre 2000, anche per tale secondo periodo. Al Consulente è stato chiesto pure di ricalcolare tutti gli interessi al saggio legale senza capitalizzazione fino alla data del 13 novembre 2006, verificando per il periodo successivo se le condizioni contrattuali siano state rispettate. È stata esclusa dal calcolo la commissione di massimo scoperto perché non risulta pattuita, e così pure le altre eventuali commissioni ed oneri e spese comunque addebitate, sempre con l'anzidetta separazione dei contratti tra prima e dopo il 13 novembre 2006.

Infine, come da giurisprudenza costante, e al fine di verificare l'eventuale sussistenza di poste prescritte, è stato demandato al Consulente di individuare le somme costituenti rimesse solutoria, cioè quelle che siano occorse di volta in volta per ricondurre il saldo dei conti correnti entro i limiti dell'affidamento (e non semplicemente per ripristinare la provvista).

In questo stato di cose, il nominato CTU ha segnalato di aver riscontrato alcune difformità tra la documentazione reperita dei fascicoli cartacei delle parti e quella oggetto invece di elencazione agli atti di causa, non essendo stati di fatto reperiti gli estratti conto mensili del conto corrente del Banco di [redacted] numero 3008765 e relativi ai mesi di settembre 1990, gennaio ottobre 1991, febbraio e ottobre 1994, agosto 1996, luglio e agosto 1998, maggio 2007; e sottolineava il consulente



che l'assenza della documentazione era stata confermata anche in occasione degli incontri con le parti e con i consulenti tecnici esse. In tale stato di cose il giudicante ingiungeva consulente tecnico d'ufficio di ricostruire, sulla base degli estratti conto disponibili e comunque degli scalari, il saldo del conto corrente, escludendone le mensilità mancanti.

Nelle more si costituiva in giudizio anche il garante [REDACTED] [REDACTED], depositando comparsa datata 22 gennaio 2019 con la quale si riportava e si associava alle conclusioni e deduzioni della società attrice.

Rileva allora preliminarmente il giudicante che non vi è questione circa il corretto svolgimento delle operazioni peritali, la partecipazione piena delle parti ad esse, la possibilità di queste ultime di formulare osservazioni e richieste di chiarimenti. Tutta la documentazione prodotta in causa, salve le precisazioni di cui sopra, è stata ritualmente ed esaurientemente analizzata dal consulente tecnico dell'ufficio, che ha rilevato:

- 1) che, come incontestato, è agli atti la raccomandata del 26 giugno 1985 con la quale la Banca [REDACTED] ha comunicato alla società attrice l'apertura del conto corrente di corrispondenza numero 8765/9, con indicazioni calce delle norme condizioni di uso;
- 2) che tale contratto è costituito da ventuno articoli, senza indicazione specifica di percentuali o valore dei tassi delle condizioni applicate, essendovi il mero rimando per la determinazione dei tassi di interesse alle condizioni ritualmente praticate su piazza;



- 3) che ivi è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori mentre vi è capitalizzazione annuale per interessi creditori, secondo quanto avveniva all'epoca;
- 4) che quanto al conto successivo, è in atti la lettera del 2 novembre 2006 sottoscritta dalla società odierna attrice con la quale essa conferma la sottoscrizione del contratto di conto corrente, dando atto che il rapporto sostituisce continuo quello precedente del 26 giugno 1985 senza che vi sia novazione;
- 5) che vi è allegato il documento di sintesi riportante le condizioni contrattuali applicate, con indicazione del tasso creditore al 2%, dei tassi debitori diversificati a seconda dell'entità dell'affidamento, della commissione di massimo scoperto pure così diversificata; vi sono disciplinate anche le valute da applicare ad alcune operazioni, le spese e le commissioni, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi per entrambe le parti;
- 6) in tale contratto è previsto che i rapporti di conto siano chiusi con periodicità trimestrale, con approvazione tacita degli estratti in caso di mancata contestazione entro i sessanta giorni successivi;
- 7) che prevista la modifica eventuale delle condizioni contrattuali ai sensi del TUB, ovvero previa apposita comunicazione e possibilità di recesso del cliente;
- 8) che sono nominati anche i contratti di affidamento e i documenti di sintesi, nel quale sono specificati tassi applicati e le spese, anche mediante alcuni rinvii;
- 9) che il saldo del conto corrente dell'epoca al 1 gennaio 1994 si apre con il saldo a debito del correntista di lire 24.662.042, e che conto è stato chiuso il 18 aprile 2016 con giro conto a sofferenza del residuo di euro 3326,28 (e perciò rettamente il consulente tecnico d'ufficio ha tenuto



conto di tale residuo addebito del cliente nel calcolo del dare/avere finale);

- 10) quanto alla ricostruzione dei mesi mancanti, che nonostante ciò è stato possibile per il Consulente ricostruire i singoli saldi giornalieri per data valuta (non certo singolarmente), comunque con la conseguente possibilità di ricostruire correttamente precisamente il ricalcolo degli interessi. Solo relativamente all'anno 1999 non è stato possibile effettuare ricostruzioni per la mancanza di documentazione;
- 11) che in tal modo il consulente ha provveduto a ricostruire l'intero conto corrente, i movimenti dei mesi mancanti, inserire il raccordo per l'anno 1999 e riordinare tutti i movimenti per data valuta, mentre le competenze trimestrali sono state suddivise nelle varie componenti di interessi, come ioni, spese, bolli, eccetera.

Sulla base di tutto quanto sopra, con motivazione ampia e pienamente condivisibile cui occorre qui integralmente rinviare - essendo atto ben conosciuto dalle parti ed alla redazione del quale, anzi, queste ultime hanno potuto più volte interloquire - il consulente tecnico d'ufficio ha formulato vari calcoli e varie conclusioni a seconda della metodologia in teoria applicabile, che dipende anche dal profilo giuridico preferito. E, uniformandosi alla giurisprudenza ormai maggioritaria, ritiene il giudicante di dover applicare l'ipotesi che prevede di lasciare invariate per tutta la durata contrattuale le sole pattuizioni iniziali indicate nei contratti, purché non contrarie a norme di legge; e ciò sia in relazione tassi sia agli importi delle spese commissioni, vista l'espressa sottoscrizione delle parti. Vanno escluse, come detto, dal primo contratto le competenze non dovute, le commissioni di



massimo scoperto, le spese non pattuite e con ricalcolo degli interessi dei tassi legali del tempo, senza capitalizzazione; mentre relativamente al secondo contratto è lecita la capitalizzazione degli interessi trimestrali poiché risulta a favore dei entrambe le parti; e vanno riconosciute le sole spese espressamente pattuite e sottoscritte.

Ne emerge il saldo finale conto di calcolato a favore dell'odierna attrice (ipotesi D della consulenza tecnica d'ufficio) pari ad euro 38.418,28.

Quanto alle rimesse solutorie, e tenuto conto sempre della documentazione mancante, il consulente tecnico d'ufficio ha rettamente calcolato le varie ipotesi, dovendosi preferire per quanto detto la verifica operata sul saldo estratto conto rettificato, con la conseguente cifra finale riportata di euro 5079,65.

Ne deriva un saldo finale a favore del correntista (metodo 3, col. 2006) per euro 37.249,20, dal quale occorre scomputare l'importo di euro 3326,28 relativo al giro conto a sofferenza.

Deve pertanto dichiararsi che il saldo corretto del conto corrente di che trattasi, alla data del 31 dicembre 2015, deve intendersi di euro 33.922,92, ed in tali limiti della domanda va pertanto accolta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo sulla base della somma riconosciuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:



- 1) Accerta e dichiara che il saldo del conto corrente di che trattasi deve ritenersi, alla data del 31 dicembre 2015, di euro 33.922,92;
- 2) Condanna la banca convenuta a rimborsare all'attrice le spese di giudizio, che liquida in Euro 4000 oltre accessori di legge, esborsi documentati e spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti. Onorari professionali da distrarsi in favore del Difensore Avvocato Sorgentone, dichiaratosi antistatario.

Sassari li, 11/01/2020

IL GIUDICE

[Redacted Signature]

